



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 113 DEL 19 Dicembre 2017

L'anno duemiladiciassette, addì diciannove del mese di Dicembre, alle ore 18:30 nella sala consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e pubblica, di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE VAL PETRONIO IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SESTRI LEVANTE CASARZA LIGURE CASTIGLIONE CHIAVARESE MONEGLIA

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N.	Componente	Pres.	N.	Componente	Pres.
1	ARMANINO ALBINO	S	12	GRINO GIORGIO	S
2	BANDINI MANLIO	S	13	MAGGI MATTEO	S
3	BATTILANA MAURO	S	14	MANGINI DANIELA	S
4	BENVENUTO PIERO	S	15	SARTELLI ANDREA	S
5	BIXIO MARIA ELISA	S	16	STAGNARO GIANCARLO	S
6	BIXIO MASSIMO	N	17	TASSANO MARTINO	N
7	CONTI MARCO	S	18		
8	SCARTABELLI GIAN FRANCO	S	19		
9	FORESTA MARA	S	20		
10	GARIBOTTO ANDREA	N	21		
11	GHIO VALENTINA	S			

Consiglieri presenti N. **14**

Hanno partecipato gli Assessori:

N.	Assessore	Pres.	N.	Assessore	Pres.
1	GIANELLI PIETRO	S	5		
2	CALABRO' GIORGIO	S	6		
3	BONGIORNI PAULA	S	7		
4					

Presiede: il Vice Presidente BIXIO MARIA ELISA (*in sostituzione del Presidente assente per legittimo impedimento*)

Assiste: il Segretario Generale SCROCCO DOMENICO

Sono nominati i seguenti scrutatori: BATTILANA MAURO, MANGINI DANIELA, SCARTABELLI GIAN FRANCO

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BIXIO MARIA ELISA il 20/12/2017 12.42.12

Domenico Scrocco il 20/12/2017 12.01.46 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
ID: 1574927 del 20/12/2017 8.25.29
Delibera: 2017/113 del 19/12/2017



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 30, comma 1, del decreto lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- l'art. 30, comma 4, dello stesso decreto, prevede la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- la L. n. 225/1992, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, ed in particolare l'art. 15, disciplina le competenze dei Comuni e le attribuzioni al Sindaco quale autorità comunale di Protezione civile;
- nel d. lgs. n.112/1998 sono elencate le funzioni attribuite ai Comuni in materia di Protezione civile da attuarsi anche in forma di cooperazione con altri Comuni (art. 108, lett. c, punti 3 e 6);

Visto i propri precedenti atti, n. 98 del 01.09.2011 con cui si approvò la convenzione fra i Comuni di Sestri Levante (Capofila), Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia in merito alla costituzione della Squadra Intercomunale Antincendio Boschivo *Val Petronio*, con allegato regolamento e l'atto n. 28 del 27.02.2014 in cui si apportavano modifiche al Regolamento del Gruppo in considerazione dell'ampliamento della loro attività anche in Protezione Civile per gli allerta meteo ed analoghi eventi;

Considerato che i volontari del Gruppo Intercomunale citato, nella loro assemblea del 21.11.2017 hanno proposto un regolamento modificato, in adeguamento alle norme del settore aggiornate;

Visto che il Comune di Moneglia ha espresso parere positivo con propria nota del 18.12.2017;

Visto che il Comune di Casarza Ligure ha approvato le modifiche al Regolamento citato con propria nota del 18.12.2017;

Vista la comunicazione del Comune di Castiglione Chiavarese, a firma del Sindaco, datata 5.12.2017, in cui si esprime parere favorevole alla proposta di modifica al regolamento della squadra intercomunale di antincendio boschivo, come citato in precedenza;

Considerata dunque la volontà espressa concordemente dai Comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia riguardo alla modificazione del regolamento del Gruppo intercomunale di antincendio boschivo e protezione civile "Val Petronio", come riportato nell'allegato;

Visti, riguardo al presente provvedimento, il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica, conservato agli atti;

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. degli Enti Locali approvato con d. lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli dei n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BIXIO MARIA ELISA il 20/12/2017 12.42.12

Domenico Scrocco il 20/12/2017 12.01.46 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
ID: 1574927 del 20/12/2017 8.25.29
Delibera: 2017/113 del 19/12/2017



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

DELIBERA

1. di approvare il regolamento del Gruppo intercomunale antincendio boschivo e protezione civile "Val Petronio" aggiornato, costituita, quanto a questo Comune, giusta deliberazione consiliare n. 98 del 01.09.2011 fra i Comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia e Sestri Levante (quest'ultimo quale Comune capofila);
2. di comunicare il regolamento della squadra intercomunale di antincendio boschivo e protezione civile "Val Petronio", nel testo così modificato, alla Regione Liguria;
3. di demandare al responsabile della gestione del Gruppo citato, l'ing. Giorgia Nebbia, Dirigente del Servizio Protezione Civile del Comune di Sestri Levante, l'esecuzione di quanto al punto 2.

Procedutosi con votazione separata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, con voti unanimi favorevoli dei n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BIXIO MARIA ELISA il 20/12/2017 12.42.12

Domenico Scrocco il 20/12/2017 12.01.46 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
ID: 1574927 del 20/12/2017 8.25.29
Delibera: 2017/113 del 19/12/2017



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Presidente del Consiglio

BIXIO MARIA ELISA

Il Segretario Generale

SCROCCO DOMENICO

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BIXIO MARIA ELISA il 20/12/2017 12.42.12

Domenico Scrocco il 20/12/2017 12.01.46 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005

ID: 1574927 del 20/12/2017 8.25.29

Delibera: 2017/113 del 19/12/2017



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

IL SETTORE AREA STAFF-PROGETTI COMPLESSI E PROTEZIONE CIVILE

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: PROPOSTA DI CONSIGLIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO AL GRUPPO INTERCOMUNALE ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE VAL PETRONIO IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SESTRI LEVANTE CASARZA LIGURE CASTIGLIONE CHIAVARESE MONEGLIA

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **1572465** del **04/12/2017***

Data 04/12/2017

Il Dirigente del Settore

REGOLAMENTO GRUPPO INTERCOMUNALE

VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO PROTEZIONE CIVILE

“VAL PETRONIO”

Approvato dall'Assemblea il 21 novembre 2017



ARTICOLO 1

Normativa

1. Con l'intento di perseguire le finalità di cui alle leggi n. 225 del 24.02.1992, n. 353 del 21.11.2000, delle leggi Regionali n. 6 del 28.01.1997, e n. 9 del 17.02.2000 e D.P.R. n. 194 dell'08.02.2001, e del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dalla L353/2000 approvato da DGR 1402/2002, a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale dei Comuni di Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia è costituito Il Gruppo Intercomunale Antincendio Boschivo denominata "Val Petronio", con Sestri Levante con funzione di Comune Delegato ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del DLGS n267/200 e secondo DCC n.98 del 1.09.2011 del Comune Capofila.

2. Il Gruppo Intercomunale Antincendio Boschivo Protezione Civile "Val Petronio" denominato successivamente Gruppo, ha sede, magazzini e quanto necessario alla sua attività, nei locali posti a Casarza Ligure in P.zza Aldo Moro. Modifiche possibili della sede del Gruppo verranno definite nell'Assemblea dei Sindaci senza apportare modifiche al presente regolamento.

ARTICOLO 2

Finalità

1. Il Gruppo nell'ambito del territorio della Regione Liguria e, se richiesto dalle Autorità competenti anche al di fuori di questa, si propone i seguenti obiettivi:

- a) prevenire e spegnere gli incendi boschivi, mediante l'attivazione di apposite Squadre d'intervento;
- b) concorrere alla manutenzione dei soprasuoli boschivi e alle ripuliture delle scarpate, delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boschive;
- c) cooperare con gli organi preposti e con altre Organizzazioni di Volontariato nelle attività di Protezione Civile;
- d) promuovere manifestazioni volte alla diffusione delle finalità per le quali si è costituito ed opera il Gruppo.

ARTICOLO 3

Adesioni

1. Al Gruppo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che prestano la loro opera con la massima disponibilità compatibilmente ai propri impegni lavorativi e familiari.

2. L'adesione è soggetta alla sottoscrizione per accettazione della presente disciplina ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco del Comune di Capofila Il modulo è scaricabile on-line dal sito del Comune, disponibile presso l'ufficio Comunale di Protezione Civile e presso la Sede del Gruppo.

3. Gli appartenenti al Gruppo possono prestare la loro opera per:

- la prevenzione e l'intervento per lo spegnimento degli incendi boschivi (AIB)

- la prevenzione e soccorso di eventi calamitosi (Protezione Civile PC in seguito)

4. Gli appartenenti al Gruppo, durante la permanenza nello stesso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai 18 anni;

b) idoneità certificata dal medico secondo quanto stabilito dalla Regione Liguria; per le attività di PC la visita medica non è obbligatoria ma è necessario il controllo sanitario secondo le Norme Regionali;

c) non aver riportato condanne o non avere carichi pendenti per incendi dolosi o reati in contrasto con le finalità del Gruppo.

ARTICOLO 4

Doveri

1. Ogni appartenente al Gruppo Intercomunale Antincendio Boschivo Val Petronio, nei limiti della propria disponibilità, ha il dovere di:

a) rispettare il presente Regolamento;

b) partecipare all'attività del Gruppo con spirito atto a creare un'immagine solida e costruttiva del medesimo;

c) partecipare alla formazione continua annuale organizzata dal Responsabile della Sicurezza del Comune Capofila o suo delegato

d) attenersi alle disposizioni impartite dal Caposquadra di cui all'art. 7 nelle attività svolte.

2. L'appartenente al Gruppo al quale è stata consegnata l'attrezzatura s'impegna:

a) ad usarla esclusivamente per attività di addestramento, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, in attività di Protezione Civile e per eventuali altri interventi per i quali Il Gruppo è chiamato ad operare;

b) ad usarla con la massima cura ed attenzione al fine di non arrecare danno a sé, né ad altri, e di non cederla a terzi per nessuna ragione;

c) a mantenere sempre in buon uso ed efficienza quanto assegnatogli e ad informare tempestivamente e per iscritto il Coordinatore in caso di guasti, rotture, smarrimenti, ecc.;

d) a restituire l'attrezzatura, vestiario, tessere e chiavi della sede, anche se non più utilizzabili, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di far parte del Gruppo come previsto dall'art. 14;

e) ad osservare, nell'uso di detta attrezzatura, le prescrizioni del Decreto Legislativo n°. 81/2008 e successive modifiche e/o alle disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile.

ARTICOLO 5

Diritti

1. Ogni appartenente al Gruppo opera senza fini di lucro e ha diritto ad ottenere, ad onere e di proprietà del Comune Capofila:

- Visita medica obbligatoria prevista dalle normative Regionali;

- DPI e attrezzatura personale

- Una tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco del Comune Capofila
- Corso di Formazione di base e specialistici secondo le normative regionali

Agli stessi sono rimborsate le spese durante le attività del Gruppo tramite le modalità stabilite dagli Uffici amministrativi del Comune Capofila.

2. L'eventuale smarrimento della tessera dovrà essere tempestivamente denunciato presso le Forze dell'Ordine preposte e comunicato al Comune di residenza.

ARTICOLO 6

Procedure

1. Il Gruppo ha reperibilità, nei modi e nei tempi comunicati alle Autorità preposte all'attivazione, 24 ore su 24 tramite il Coordinatore o suo delegato.

2. ANTINCENDIO BOSCHIVO

- a) La squadra, nella quale deve essere presente almeno un Caposquadra di cui all'art. 7 del presente Regolamento, è attivata in caso di necessità dai Sindaci o loro incaricati che hanno sottoscritto la convenzione intercomunale, che ne danno comunicazione al SOP VF o alla Sala Operativa Unificata Permanente Regionale. Può essere altresì attivata direttamente dai centri medesimi.
- b) Il volontario del Gruppo comunque allertato informa il Coordinatore o uno dei Capisquadra che attiva la squadra di intervento previa autorizzazione della SOP VF o della Sala Operativa Unificata Permanente Regionale.
- c) Il volontario del Gruppo cui perviene una segnalazione di incendio da soggetti diversi da quelli competenti all'attivazione, avvisa tempestivamente il Sindaco del Comune interessato (facente parte della convenzione) o suo incaricato e la SOP VF.
- d) I volontari della squadra, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'incendio nel più breve tempo possibile e si adoperano per il contenimento dello stesso ricevendo disposizioni dal Direttore delle Operazioni (D.O.S. o R.O.S.), presente sul posto, secondo il Piano Antincendio Regionale.

3. PROTEZIONE CIVILE

- a) La squadra di intervento, tra cui un Caposquadra come individuato nell'art. 7 del presente Regolamento, è attivata in caso di necessità dal C.O.I. (Centro Operativo Intercomunale secondo il Piano Intercomunale d'emergenza) se attivo, in caso contrario dai Sindaci dei Comuni convenzionati o loro incaricati. In entrambi i casi l'attivante ne dà comunicazione, alla Prefettura e al Settore Protezione Civile della Regione Liguria secondo le disposizioni regionali. Può essere altresì attivata direttamente da quest'ultimo in caso di eventi di particolare rilevanza per il tramite del Referente Provinciale o suo delegato. Può essere altresì attivata da altri Organi di Protezione Civile secondo le norme vigenti.
- b) Il volontario del Gruppo comunque allertato informa il Coordinatore o uno dei Vicecoordinatori che attiva la squadra di intervento secondo le normative vigenti.
- c) Il volontario del Gruppo cui perviene la richiesta di intervento avvisa tempestivamente il Coordinatore o un Caposquadra.
- d) Il Caposquadra ed i volontari allertati raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'evento nel più breve tempo possibile e si adoperano nell'espletamento dei compiti assegnati.

ARTICOLO 7

Caposquadra

1. Il Caposquadra è responsabile del Squadra che interviene in presenza di un evento.

2. E' compito del Caposquadra:

- a. assicurarsi alla partenza che tutti i componenti della medesima siano adeguatamente equipaggiati;
- b. coordinare l'attività dei volontari tra di loro ed assicurare i contatti sul luogo dell'intervento con le Autorità presenti, con le quali tiene i rapporti ed alle quali effettua le necessarie e dovute comunicazioni;
- c. concordato con gli Organi preposti, coordinare anche altre squadre presenti nel teatro delle operazioni raccordandosi sempre con i Capisquadra delle medesime;
- d. ripristinare al termine delle attività la funzionalità delle attrezzature e dei mezzi dando tempestiva comunicazione al Coordinatore degli inconvenienti riscontrati;
- e. compilare correttamente la modulistica prevista.

3. ANTINCENDIO BOSCHIVO

- a) la qualifica di Caposquadra di Antincendio Boschivo è attribuita secondo le norme regionali ai volontari che hanno superato il previsto corso regionale;
- b) fino a quando non sia stato raggiunto un numero adeguato di cui al precedente comma, tale qualifica (in forma temporanea e subordinata al personale di cui al precedente comma) viene attribuita ai volontari tra i più esperti, affidabili ed attivi nominati a maggioranza semplice dall'Assemblea del Gruppo;
- c) la durata della carica di Caposquadra è illimitata; in caso di gravi inadempienze il Coordinamento, esteso ai capisquadra AIB già nominati, può sospendere temporaneamente o definitivamente tale incarico, anche in riferimento a segnalazioni pervenute dagli Enti preposti.

4. PROTEZIONE CIVILE

- a) in attesa del previsto corso regionale, la qualifica di Caposquadra di Protezione Civile è attribuita ai volontari tra i più esperti, affidabili ed attivi nominati a maggioranza semplice dalla riunione del coordinamento estesa ai capisquadra;
- b) la durata della carica di Caposquadra è illimitata; in caso di gravi inadempienze il Coordinamento esteso ai capisquadra PC già nominati può sospendere temporaneamente o definitivamente tale incarico.

5. La qualifica, anche temporanea, di Caposquadra di Antincendio Boschivo è indipendente dalla qualifica di Caposquadra di Protezione Civile.

ARTICOLO 8

Garanzie

1. Al volontario impiegato nelle attività previste dal presente Regolamento è garantita copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile a carico del Comune Capofila.

2. Al Volontario impiegato in attività addestrativa o durante un intervento ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. dell'08.02.2001 n.194, è garantito:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.

ARTICOLO 9

Assemblea

1. I volontari appartenenti al Gruppo convocati dal Sindaco del Comune Capofila in Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno.
2. In tale seduta sono portati in discussione:
 - il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente;
 - i programmi dell'anno in corso.
3. La convocazione per l'Assemblea ordinaria si effettua mediante comunicazione scritta da recapitarsi al domicilio degli iscritti almeno 15 giorni prima della data prevista oppure, con il medesimo preavviso di tempo (15 gg.), mediante pubblica affissione nella sede del Gruppo, con avviso contenente l'ordine del giorno da discutere.
4. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Sindaco del Comune Capofila, entro 10 giorni, su richiesta del Coordinatore o del Vicecoordinatore o di almeno 1/5 degli iscritti nell'elenco degli appartenenti al Gruppo con avviso contenente l'ordine del giorno da discutere, secondo le stesse modalità previste dalla convocazione dell'Assemblea ordinaria.
5. L'esito dell'assemblea è comunicato al Comune Capofila.

ARTICOLO 10

Elezioni rappresentanze

1. Il legale Rappresentante del Gruppo è il Sindaco del Comune Capofila.
2. Il portavoce del Gruppo è il Coordinatore o il Vicecoordinatore designato dallo stesso in caso di necessità.
3. Il Coordinatore e il Vicecoordinatore (ogni 15 volontari) sono eletti a scrutinio segreto a maggioranza semplice dei presenti e votanti nell'Assemblea ordinaria. Essi restano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
4. Non sono ammesse deleghe per le votazioni delle rappresentanze
5. L'esito dell'elezione è comunicato al Sindaco del Comune Capofila.
6. In caso di dimissioni del Coordinatore è indetta un'assemblea straordinaria per una nuova elezione del dimissionario.
7. In caso di dimissioni di un Vicecoordinatore è indetta un'assemblea straordinaria per una nuova elezione del dimissionario, che decadrà con la decadenza triennale del Coordinatore.

ARTICOLO 11

Diritto di voto

1. Il diritto di voto si acquisisce dopo un anno di appartenenza al Gruppo.

ARTICOLO 12

Veicoli

1. Il Gruppo è assegnatario in via esclusiva dei veicoli di proprietà del Comune Capofila ed utilizzatore di altri veicoli assegnati da altri Enti con comodato d'uso gratuito e gli stessi potranno essere utilizzati esclusivamente per le funzioni specifiche per i quali questi sono stati affidati come da finalità di cui all'Art. 2, per le conseguenti attività di manutenzione, addestramento e amministrazione.
2. I veicoli potranno essere condotti dai volontari iscritti al Gruppo secondo le norme del Codice della Strada e quelle impartite dal Coordinamento del Gruppo stesso.
3. In casi eccezionali o emergenziali i veicoli potranno essere condotti anche dai dipendenti comunali.
4. Tutti gli oneri derivanti dai suddetti veicoli, la manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione, bollo (se previsto), carburante, pedaggi autostradali saranno a carico del Comune Capofila secondo quanto stabilito nella convenzione. Sarà onere del Coordinatore del Gruppo documentare la pertinenza delle spese. L'attività di rendicontazione dovrà essere effettuata prima dell'esborso (se prevedibile e comunque senza ritardo) di qualunque somma da parte dell'Ente, al Funzionario Responsabile di cui all'Art. 16.
5. Tutti i volontari si impegnano a mantenere in perfetta efficienza tali veicoli e a segnalare ogni anomalia riscontrata.
6. I Volontari del Gruppo autorizzati alla guida dei veicoli dovranno senza ritardo comunicare al Coordinatore eventuali provvedimenti a carico dei propri titoli di guida quando inficiano la conduzione di veicoli.
7. Le violazioni al Codice della Strada commesse dagli autisti potranno essere addebitate agli stessi ad insindacabile giudizio del Coordinatore del Gruppo e sentito il vincolante parere del Sindaco.

ARTICOLO 13

Comportamento

1. L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.
2. I comportamenti degli appartenenti al Gruppo non conformi al presente Regolamento sono valutati singolarmente dall'Assemblea degli iscritti per gli opportuni e motivati provvedimenti del caso da adottarsi, previa informativa al Sindaco Comune Capofila, dalla maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea convocata in seduta straordinaria.

ARTICOLO 14

Radiazione

1. In caso di non partecipazione, durante l'anno solare precedente l'assemblea, ad almeno 5 attività operative (escluse visite mediche e riunioni) è necessario darne congrua giustificazione al Coordinatore, il quale ne darà comunicazione all'Assemblea. Qualora non sia fornita detta giustificazione o la medesima non risulti o non sia ritenuta fondata o sufficiente, a motivato giudizio dell'Assemblea con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e previa informativa al Sindaco Comune Capofila, l'interessato è considerato dimissionario.
2. Il volontario che, senza giustificazione, non rinnovi la visita medica entro sei mesi dalla scadenza sarà considerato dimissionario.

3. il dimissionario, entro un mese dalla comunicazione, dovrà restituire tutto l'equipaggiamento o dotazione pena l'addebito del materiale mancante e non restituito

4. Altresì i volontari che presentano le dimissioni dal Gruppo dovranno attenersi a quanto previsto dal comma precedente.

ARTICOLO 15

Modifiche regolamento

1. Proposte di modifica al presente Regolamento sono presentate da almeno i 2/3 dell'assemblea composta dal 50% + 1 dei votanti aventi diritto al voto, al consiglio Comunale del Comune Capofila per la relativa approvazione.

2. Eventuali disposizioni strettamente operative verranno decise dal Coordinatore del Gruppo in accordo funzionario del Comune Capofila.

3. Per eventuali ulteriori disposizioni interne l'Assemblea del Volontari potrà adottare un Regolamento interno.

ARTICOLO 16

Gestione del Comune Capofila

1. Come previsto nella convenzione la gestione del Gruppo è delegata al Comune Capofila secondo il presente regolamento

2. Il Sindaco del Comune Capofila, individua fra i Funzionari comunali titolari di Posizione Organizzativa e /o i Dirigenti, il Responsabile del Gruppo amministrativo, lo stesso mantiene i rapporti fra Comune Capofila e, secondo la convenzione, anche con i Comuni convenzionati ed il Gruppo, nel quadro di una puntuale applicazione delle norme di legge del presente Regolamento.

3. Lo stesso Responsabile ha competenza nella gestione economica del Gruppo e dei capitoli di spesa previsti per questo bilancio del Comune Capofila comprensivi dei fondi provenienti dai Comuni convenzionati secondo quanto previsto nella Convenzione, ivi compresi gli eventuali contributi di Enti Pubblici ed anche nella periodica verifica ed aggiornamento degli elenchi dei volontari iscritti al Gruppo, secondo le indicazioni del coordinatore del Gruppo o suo delegato.

4. Al coordinatore del Gruppo o suo delegato sono riconosciuti i rimborsi spese straordinari effettuati durante gli interventi di emergenza nell'ambito dell'attività del Gruppo. Gli stessi saranno rimborsati direttamente dal Comune Capofila secondo le modalità contabili in vigore.

5. Il responsabile della Sicurezza del Comune Capofila esercita le proprie funzioni anche nei confronti del Gruppo e dei suoi componenti in conformità a quanto previsto del D.Lgs. 81/2008 specificatamente per quanto attiene ai DPI, alla formazione ed ai piani di sicurezza.